

TITOLO: "Verso il 27 Maggio, anniversario della ratifica della
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza:
~~preambolo e~~ **artt. 38, 39, 40 e 41"**

Con questi articoli si conclude la prima parte della convenzione dedicata agli impegni e alle indicazioni che gli stati firmatari devono seguire per garantire a pieno la tutela dei diritti dei bambini, ragazzi e adolescenti. L'**art. 38** precisa che ogni stato firmatario dovrà *"far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale"* dedicato ai minori in caso di conflitto armato e dovrà mettere in atto ogni misura possibile *"per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità"*.

Si noti quanto sia importante, per il legislatore, tutelare la sicurezza del minore evitando che partecipi direttamente ai conflitti privilegiando l'arruolamento di adulti o anziani.

L'**art. 39** completa ed estende quanto appena affermato e impone agli Stati di adottare *"ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni minore, ragazzo e adolescente vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento"* o di qualsiasi altra situazione per lui logorante o critica.

Il recupero deve svolgersi in ambienti protetti per il minore che possano garantirgli la salute, il rispetto della dignità e della propria personalità.

L'**art. 40**, in riferimento all'art.37, è dedicato alla tutela dei diritti del minore in ambito processuale per garantirne il senso della dignità e del valore personale, rafforzarne il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Tale norma prevede che si tenga conto dell'età in ambito processuale.

Le strategie che l'articolo suggerisce a tale scopo sono: la presunzione di innocenza, non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole, poter fare ricorso in caso di condanna e la creazione di strutture appositamente dedicate ai minori ed altre specifiche disposizioni *"concernenti in particolare modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato."*

La CRC lascia la più ampia discrezionalità agli Stati firmatari che volessero prevedere a livello interno una maggior tutela dei minori, esplicitandolo nell'**art.41** che *"nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del minore."*

Alla prossima settimana con l'ultimo articolo relativo alla convenzione!

Volontaria SCN, Camilla Michieli